

nella prima redazione, io dico che non sussistono le ragioni state addotte a che non si venga ad adottare la nuova redazione.

PRESIDENTE. Osserverò soltanto, per rettificare il fatto, ed attenendomi al processo verbale che ho sotto agli occhi, che il signor Bronzini fece sull'articolo secondo la sua proposta analoga a quella che era stata anche fatta dal signor Moia, il quale avea chiesto che l'articolo secondo fosse mandato alla Commissione. Quanto propone il signor Moia non fu accettato.

Venne quindi una questione intorno all'articolo secondo, e fu in questa che intervenne la proposta del signor Bronzini per l'invio alla Commissione.

BRONZINI-ZAPPELLONI. Se avessi ascoltato la lettura del processo verbale fatta alla Camera, forse avrei fatto allora qualche osservazione; ma in ora mi rimetto a quanto risulta dagli atti della Camera pubblicati nella *Gazzetta Piemontese* per ciò che spetta alle parole che ho pronunciate, inquantochè io credo di aver presente di aver fatto questa mozione intorno alla redazione del complesso della legge.

PRESIDENTE. Mi perdoni; nella Camera il verbale solo fa fede, inquantochè non potrebbe la Camera attenersi a due testi differenti.

MOIA. Domando la parola per uno schiarimento.

Come disse l'onorevole signor presidente, mi ricordo precisamente che quando io ho fatto questa mozione, ho chiesto che fosse rinviato alla Commissione il secondo articolo, e per quanto mi ricordo, quando il deputato Bronzini fece la medesima proposizione, si servì di queste stesse parole:

« Io riprendo la mozione del deputato Moia » circostanza per cui risulta ch'egli non poteva proporre altro che il rinvio dell'articolo secondo.

PRESIDENTE. Quindi non si può mettere in dubbio, che il rinvio alla Commissione riguardasse soltanto l'articolo secondo, e che si debba tenere la redazione dell'articolo primo tale è quale fu votato dalla Camera.

Rileggerò l'articolo secondo come fu nuovamente redatto dalla Commissione. (*Vedi sopra*)

Ora mi pare che non vi sia altro che porre ai voti la seconda redazione dell'articolo secondo.

BOTTONE. Siccome si è adottato l'articolo primo quale era stato votato già nella discussione precedente, osservo che in quello sarebbe esclusa la parola *nazionale* che vi era stata compresa dalla Commissione, e mi pare che ora sarebbe il caso di ristabilirla; perciò pregherei il signor presidente di voler rileggere la prima parte del nuovo secondo articolo, onde vedere d'innestarvi cotesta idea di nazionalità.

PRESIDENTE. « Tutti i municipi dello Stato celebreranno la predetta festa nazionale. » (*Va bene! va bene!*)

La Commissione acconsente?

CASTELLI, relatore. La Commissione acconsente, perchè essendosi soppressa la prima redazione dell'articolo primo, dove era inserita la parola *nazione*, deve acconsentire di necessità che questa parola sia introdotta nell'articolo secondo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo secondo nuovamente redatto dalla Commissione, coll'aggiunta alle parole: « la predetta festa » della parola *nazionale*.

MOIA. Domando la parola per una spiegazione.

Nella discussione che altra volta ebbe luogo a tale proposito, io avea mosso il dubbio che cotesta redazione non implicasse la necessità della festa religiosa. Il signor relatore rispose negativamente.

Ora bramerei che venisse dichiarato se questa festa religiosa sia o no obbligatoria.

CASTELLI, relatore. Dalla discussione seguita sabato

scorso risulta che è desiderio di tutti che questa festa abbia un carattere religioso; non ne emerge però che la festa religiosa sia d'obbligo.

Questo è evidentemente lo spirito della legge.

BORELLA. Io non so se la Camera possa aver il diritto di dichiarare: 1° che sia festa religiosa una festa nazionale (perchè ciò spetta, a parer mio, all'autorità ecclesiastica); 2° se essa abbia il diritto di dire ai municipi: voi stanzierete una spesa per celebrare questa festa medesima.

Io sottopongo questo mio dubbio alla Camera.

CASTELLI, relatore. Io faccio notare che in quest'articolo quando si dice *funzione religiosa*, devesi intendere che essa costituisca un accessorio della festa, ma non che essa funzione sia l'essenziale della medesima.

MOIA. La questione che io ho mossa, è una questione di interpretazione.

Il signor relatore avendo dichiarato che non era intenzione della Commissione che la funzione religiosa fosse obbligatoria, io prendo atto di questa dichiarazione, acciò ne risulti, qualora sia per insorgere qualche dubbio a tale proposito.

Se adunque non vi sono opposizioni, rimane inteso e stabilito che la funzione religiosa non è obbligatoria.

MIGLIETTI. Io voleva osservare che, siccome si è detto che la Commissione non avea altro mandato da quello in fuori di formulare le idee espresse dalla Camera, non si può più fare discussione sul fondo della legge. Al presente si debbe soltanto esaminare se la redazione della Commissione corrisponda alle idee manifestate dalla Camera, e non si debbe entrare in altre questioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti la redazione di quest'ultimo articolo.

(È approvato.)

I due articoli della legge rimarranno adunque così concepiti:

« Art. 1. La seconda domenica del mese di maggio di ogni anno è dichiarata festa dello Statuto.

« Art. 2. Tutti i municipi dello Stato celebreranno la predetta festa nazionale, presi gli opportuni concerti colle autorità ecclesiastiche per la funzione religiosa.

« V'interranno le autorità civili e militari, la guardia nazionale, i corpi tutti dell'esercito e dell'armata, il corpo insegnante e gli studenti.

« I comuni stanzieranno le spese occorrenti a tale festa nel loro bilancio. »

Si passa alla scrutinio segreto:

Risultamento della votazione:

Votanti	118
Maggioranza	60
Voti favorevoli	95
Contrari	25

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Discussione del progetto di legge per l'abolizione delle divisioni amministrative;

2° Discussione del progetto di legge per cessione di fondi alla città d'Albertville;

3° Relazione di petizioni.